SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1971

(45ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI
e del Vice Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento nella Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » **(171)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 548, 553
BONATTI 549, 552
RAMPA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 550, 553
RICCI, *relatore alla Commissione* . . . 548, 552
ROBBA 549, 552
TORELLI 551
VALSECCHI 552
VARALDO 550, 552

Seguito e rinvio della discussione:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » **(1616)**:

PRESIDENTE . . . . . 554, 556, 559 e *passim*
ACCILI, *relatore alla Commissione* 555, 557, 558
COPPO . . . . . 557, 558, 560 e *passim*
PALAZZESCHI . . . . . *Pag.* 554, 557, 558
RAMPA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 555, 559, 561
RICCI 558, 559, 562
ROBBA 557
VALSECCHI 563
VIGNOLA 561

La seduta inizia alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Angelini, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola e Vignolo.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi e Rampa.

R I C C I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti » (171);

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituto e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Come la Commissione ricorderà, ho avuto modo di illustrare il contenuto del disegno di legge in una precedente seduta. Ieri, intanto, si è riunita la Sottocommissione costituita per l'esame dei disegni di legge relativi a Casse di previdenza, la quale si è trovata concorde su alcune proposte di modifica. Vediamo, anzitutto, quale era l'ostacolo fondamentale al disegno di legge. Occorre chiarire che l'articolo 24 della legge n. 179 stabilisce che il contributo è dovuto sui progetti e sul costo delle opere comunque eseguiti da ingegneri ed architetti per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione negli albi degli ingegneri e architetti, eccezion fatta per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni per i quali sussiste per legge il divieto dell'iscrizione all'albo. Su tale interpretazione dell'articolo vi sono state talune contestazioni, per cui le aziende private (in particolare le grandi aziende industriali) si sono rifiutate di versare il contributo sulle progettazioni eseguite da ingegneri e architetti loro legati da rapporto di lavoro dipendente, sostenendo che non potesse il datore di lavoro assumere la figura di committente nei confronti dei propri dipendenti. D'altra parte, si era pure eccepito che vi fosse una duplicazione della contribuzione in quanto per i lavoratori dipendenti già sussisteva l'obbligo di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria o presso casse sostitutive analoghe, e che non si dovesse quindi pagare il contributo anche alla Cassa di previdenza degli ingegneri e architetti.

Per quanto riguarda la duplicità della contribuzione, direi che si tratta di una scoperta non nuova. La ragione della doppia imposizione è stata chiarita alla Sottocommissione dall'attenta lettura della legge numero 179 istitutiva della Cassa, la quale stabilisce un contributo personale per gli architetti ed ingegneri liberi professionisti nella misura massima di 48 mila lire annue, e a carico degli ingegneri ed architetti iscritti ed esercenti, dipendenti da aziende private — escluse le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni — un contributo individuale ridotto del 50 per cento. A tale duplicità di contribuzione corrisponde una prestazione di pensione di una certa misura per i liberi professionisti e della metà per gli architetti ed ingegneri dipendenti, ai quali ultimi è corrisposto un assegno integrativo o, in altre ipotesi, una liquidazione dei contributi versati.

Circa i rilievi di illegittimità costituzionale mossi al provvedimento e da me in precedenza illustrati, la Sottocommissione li ha ritenuti superabili. È stato ricordato che una chiara sentenza del Consiglio di Stato, in cui si fa riferimento all'orientamento tenuto dal legislatore in altri casi analoghi, stabilisce nella sostanza che la contribuzione ha carattere mutualistico e quindi è dovuta qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro che sussiste, fatta eccezione per coloro ai quali per legge è inibito l'esercizio della libera professione e quindi non possono neppure firmare i progetti. La questione, come riconosciuta, era complicata dal fatto che da una parte la Cassa riteneva che il contributo fosse dovuto sul costo di tutte le opere e non soltanto sui progetti (per cui sorgeva ad esempio il problema per quanto riguarda le opere in serie e ripetute), mentre dall'altra parte si sosteneva non essere dovuto neppure sui progetti eseguiti.

Sulla base di questo orientamento, ieri in sede di Sottocommissione ci siamo trovati d'accordo su una linea mediana: quella, cioè, di eliminare all'articolo 2 del disegno di legge la interpretazione già data dell'ob-

bligo contributivo che avrebbe prestato il fianco alla affermazione secondo cui su ciascun prodotto graverebbe una specie di nuova IVA, una specie di balzello continuativo (anche se da parte di qualcuno si afferma che tale contributo viene traslato sull'acquirente); di chiarire che il contributo Cassa è dovuto dalle aziende anche per progetti ed elaborati tecnici redatti da ingegneri ed architetti dalle stesse dipendenti, (alla stessa stregua che tale principio è stato esteso agli avvocati e procuratori legali dipendenti da aziende o da enti ed abilitati all'esercizio della professione, ai commercialisti, ai ragionieri e via dicendo), escludendo, tuttavia, dall'obbligo contributivo i progetti ed elaborati tecnici redatti per le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, gli istituti e gli enti pubblici anche con ordinamento autonomo da ingegneri ed architetti loro dipedenti ai quali sia precluso per legge l'esercizio della libera professione e quindi l'iscrizione alla Cassa.

Abbiamo poi raggiunto l'accordo di elevare il contributo individuale a carico degli iscritti — indicato in lire 96 mila annue nel disegno di legge al nostro esame (attualmente, come ho ricordato, è di 48 mila lire per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti e di 24 mila per quelli dipendenti) — a 144 mila lire, secondo la proposta del senatore Torelli.

Un altro emendamento sul quale abbiamo trovato l'intesa riguarda l'aumento dell'aliquota del contributo. Poichè si restringe l'interpretazione dell'articolo 24 della legge n. 179 ai soli progetti ed elaborati tecnici con esclusione, quindi, delle ripetizioni delle opere, abbiamo ritenuto di dover proporre che il contributo, ora fissato in una misura non superiore all'un per mille del costo delle opere, sia portato ad una misura non superiore al due per mille. Ciò significa che il Ministero fisserà l'importo del contributo, nel quadro di tale limite, secondo le necessità e tenuto conto che finora, per le deficienze verificatesi nella gestione della Cassa, lo stesso era stato mantenuto nella misura massima dell'un per mille.

Un altro punto sul quale è stato trovato l'accordo riguarda la introduzione della tredicesima mensilità per gli ingegneri ed architetti sia indipendenti che dipendenti. A tal proposto è stato predisposto un emendamento dal senatore Torelli.

Infine, un ulteriore modifica riguarda la possibilità di consentire alla Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti — che in base alla legge n. 983 del 1964 poteva assicurare in forma facoltativa l'assistenza ai propri iscritti — di erogare l'assistenza di malattia mediante convenzioni con enti pubblici che già provvedono all'assistenza malattia, con le stesse modalità e la stessa disposizione da noi introdotta per i consulenti del lavoro.

La Sottocommissione propone infine che la discussione del disegno di legge sia abbinato a quello del disegno di legge n. 1288, dei senatori Genco ed altri, per giungere ad un testo unificato.

Presidenza del Vice Presidente POZZAR

R O B B A . Desidero chiarire un punto della relazione del collega Ricci. Il relatore, riferendosi allo spostamento della imposizione contributiva dall'opera al progetto dell'opera, ha detto che al momento in cui sull'opera facciamo pagare l'uno per mille, sul progetto della stessa non dovremmo superare il due per mille.

Il criterio mi troverebbe consenziente. Richiamo tuttavia l'attenzione dei colleghi sulla percentuale che verrebbe applicata, in quanto, a seconda del tipo di progetto abbiamo delle incidenze diverse sul costo dell'opera. Nell'edilizia privata abbiamo l'incidenza del 5 per cento, e, quindi, bisogna adeguare la situazione a tale tasso.

Per progetti di altro genere, quali quelli che possono riferirsi all'industria meccanica od altro, bisognerà studiare caso per caso quali sono le incidenze in modo da poter trovare una incidenza media.

Come è facile comprendere, la trasposizione del contributo dall'opera al progetto necessita di uno studio particolareggiato.

B O N A T T I . In linea di massima sono d'accordo con quanto esposto dal relatore. Nutro comunque riserve per quanto concer-

ne alcune questioni; tuttavia, prima di entrare nel merito delle proposte — che, del resto, formano oggetto di emendamenti — desidero ribadire un concetto più volte espresso in questa sede. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento particolare che modifica la disciplina di una Cassa di previdenza proprio nel momento in cui l'attenzione nazionale è rivolta alla riforma sanitaria. Non vorrei che un tale sistema di legiferare, varando cioè continuamente « leggine » settoriali, possa significare uno scarso impegno per l'approvazione della riforma sanitaria.

Per quanto concerne le proposte formulate dal senatore Ricci, nutro delle perplessità circa quella attinente l'elevazione del contributo personale, addirittura superiore a quello previsto dallo stesso disegno di legge: cioè da 48 mila a 144 mila lire.

Per non intralciare l'*iter* del provvedimento, saremmo d'accordo per la sua approvazione, a condizione che la Commissione impegni il Ministro del lavoro ad esaminare in futuro la possibilità che il trattamento di previdenza venga elevato a duecentomila lire il mese oltre la tredicesima mensilità.

Altrimenti non avrebbe alcuna ragione elevare a 144 mila lire il contributo individuale. D'altro canto, dando uno sguardo ai risultati degli esercizi trascorsi, abbiamo un quadro tutt'altro che fallimentare della Cassa: registriamo, infatti, un avanzo finanziario sia nel 1967 che nel 1968. Esiste, cioè, una situazione che può essere considerata abbastanza buona e, quindi, se non venisse accettata la nostra proposta, sarebbe il caso di non approvare alcun aumento di contributo individuale.

Se invece chiediamo un sacrificio ulteriore a carattere individuale agli interessati, è opportuno che la modesta pensione loro spettante sia adeguatamente aumentata. Tra l'altro dobbiamo anche convenire che siamo di fronte ad una categoria che richiede un continuo aggiornamento e quindi un continuo impegno per procedere al passo con la tecnica e per far fronte alle esigenze di una società moderna e in continuo sviluppo.

In proposito il mio Gruppo presenta il seguente ordine del giorno:

« La 10ª Commissione nell'approvare il disegno di legge n. 171 ("Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, numero 179, concernente la istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti"), considerato che il contributo individuale viene elevato da lire 48.000 a lire 144.000, che il bilancio d'esercizio 1968-69, la situazione patrimoniale non sono in condizioni di destare alcuna preoccupazione, invita il Ministro del lavoro, nel rispetto delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958 numero 179 articolo 5, a formulare proposte valide che consentano di elevare il trattamento previdenziale ai livelli raggiunti da altre categorie professionali ».

Desidero inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sul pericolo derivante dall'accumularsi di somme nella Cassa di previdenza, fenomeno che in passato ha portato ad operazioni di acquisto e vendita sfociati in fatti incresciosi. È quanto mai necessario togliere al consiglio di amministrazione la possibilità di compiere grosse operazioni di compravendita ed evitare che lo Stato prelevi, quando ne avverte l'esigenza, fondi da una Cassa per trasferirli in altre, come è avvenuto recentemente per il trattamento economico dei contadini allorchè sono stati prelevati dalla Previdenza sociale oltre 44 miliardi di lire e non so se siano stati ancora restituiti.

Per quanto concerne altre questioni, mi riservo di prendere la parola in seguito.

Mi limito a dire che al riguardo dell'articolo 2, quello concernente i progetti elaborati da parte degli ingegneri dipendenti da aziende private, abbiamo grosse perplessità.

V A R A L D O . Siamo d'accordo di recepire, in questo disegno di legge, la proposta contenuta nel disegno di legge Genco e altri, che riapre i termini per l'iscrizione nella Cassa di previdenza di quei professionisti che a suo tempo non si avvalsero della relativa facoltà.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo prega vivamente e insistentemente la Commissione di lasciargli uno spazio utile di

qualche giorno per valutare le nuove proposte di cui il Governo viene a conoscenza in questo momento. E dico questo perchè, a parte il fatto che esse hanno un aspetto eminentemente tecnico, sul quale mi rimetto alla competenza del relatore, mi sembra, almeno da quello che ho appreso dall'esposizione del relatore, che le stesse tocchino un poco, o possano toccare non dico l'equilibrio finanziario della Cassa, ma quello che era probabilmente il criterio ispiratore del testo presentato, e certamente a suo tempo valutato anche in sede di Ministero del lavoro. Perchè per un verso si aumenta la cifra del contributo individuale previsto dall'articolo 1, per altro verso si dà al Ministero del lavoro la possibilità di modificare l'aliquota di contributo dall'uno al due per mille, e si introduce il principio nuovo per questa cassa dell'erogazione della tredicesima mensilità. In più si inserisce il principio della obbligatorietà dell'assistenza malattia. E questo proprio ora che ci si avvia verso la riforma sanitaria!

Per queste ragioni chiederei, se possibile, non un rinvio per il rinvio, ma un rinvio di qualche giorno, appunto con l'intento di concludere. Lietissimo il Governo se il disegno di legge potrà essere iscritto addirittura come primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta. Non tocca al Governo chiedere questo, ma lo faccio per dimostrare che non c'è altra volontà se non quella di concludere. Pregherei inoltre i colleghi di rendersi conto che io mi trovo in una certa difficoltà, e questo non perchè io non mi fidi dell'esperienza degli onorevoli senatori della Commissione, ma perchè in questo momento, di fronte a valutazioni di carattere finanziario, non posso dare delle risposte immediate.

T O R E L L I . Comprendo perfettamente i motivi che spingono l'onorevole Sottosegretario a chiedere questo rinvio. Tengo però a mettere in luce alcune cose. Prima di tutto che gli emendamenti, ad eccezione di uno, erano stati predisposti da quasi un mese; cioè, gli emendamenti di maggiore consistenza, erano già stati presentati precedentemente. D'altra parte mi sorprende sentire il nostro Sottosegretario, che tanto apprezziamo, farsi portatore di argomenti che effettivamente ci lasciano perplessi. Perchè, quando accenna alla concessione della tredicesima mensilità quale argomento per una riflessione, c'è da meravigliarsi. Tutte le casse di previdenza, di qualsiasi genere, pagano la tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda l'assistenza obbligatoria o no, in linea di tesi sono d'accordo con quello che ha detto il collega Bonatti.

L'ordine del giorno lo accetto, ma mi domando se oggi è ammissibile che possa esistere una forma assistenziale anomala come quella basata sul criterio della volontarietà per i liberi professionisti — non per tutti gli appartenenti alla Cassa, si badi bene, ma soltanto per i liberi professionisti — i quali fruiscono di una assistenza obbligatoria dal costo iperbolico. Il principio dell'obbligatorietà porterebbe ad usufruire di questa forma di assistenza 12-14 mila professionisti, che sono totalmente scoperti di assicurazione. Questa obbligatorietà non incide sui princìpi generali che andremo ad applicare con la riforma sanitaria. È un problema che noi affronteremmo in via transitoria, in attesa di qualche cosa di definitivo e di più grande. Dal momento che l'assistenza c'è già, e che è anomala, il darle la disciplina normale mi pare una cosa logica e giusta, tanto più che riguarderebbe esclusivamente la categoria dei liberi professionisti che sono totalmente scoperti di tutela, mentre i dipendenti sono lautamente e molto largamente coperti.

Questa legge la trasciniamo da parecchi e parecchi anni, mentre da tutte le parti si preme perchè si giunga ad una conclusione. La categoria interessata aveva fissato il congresso nazionale al 27 di questo mese, fidando che alla fine di giugno almeno un ramo del Parlamento avrebbe approvato questo disegno di legge, nella speranza di poter presentare al congresso qualcosa di preciso, espressione della volontà del legislatore.

Purtroppo questo non avverrà. Questi professionisti andranno al congresso dicendo ancora: aspettiamo il Verbo del legislatore. Se tutto ciò è ineluttabile, non posso assolutamente discutere. Chiedo soltanto che alme-

no oggi si possa chiudere la discussione generale, e che alla prossima seduta si possa passare agli articoli. Io sono certo che il Governo la prossima volta non ci proporrà nulla di diverso. D'altra parte il governo ha il potere, per questa Cassa, a differenza di quello che succede per tutte le altre Casse di previdenza, di determinare, secondo il suo arbitrio, sia la misura del contributo individuale, sia l'entità della pensione. Quindi, qualunque cosa di irregolare noi dovessimo decidere, il Ministero è arbitro, sovrano di questa Cassa.

Comunque io, pur non intendendo fare nessuna opposizione, chiedo due cose: la chiusura della discussione generale e l'impegno formale che il primo argomento della prossima seduta sia questo.

V A R A L D O . Anche io chiedo per oggi la chiusura della discussione generale in quanto, come responsabile di un disegno di legge che era stato presentato nella passata legislatura, e di cui ero relatore (e che avevo tenuto fermo proprio perchè ero contrario a quella esplicitazione che il contributo si dovesse pagare sulle opere e non sul progetto), non vorrei ora rallentare ulteriormente l'*iter* di questa legge.

B O N A T T I . Io mi associo alla proposta del Sottosegretario e del collega Torelli. Ma per evitare un eventuale equivoco sull'articolo 2, vorrei precisare che siamo d'accordo con quanto ha detto il relatore circa l'articolo 2, ma siamo contrari alla proposta che i contributi vengano pagati sul progetto iniziale.

In campo metalmeccanico vi sono progetti (come ad esempio le automobili) che, pur restando in vita 5-6-7 anni, subiscono continuamente modifiche e trasformazioni. Basti pensare alla « Giulia » dell'Alfa Romeo, il cui ultimo modello « 1300 Super » è pur derivato dai precedenti; basti pensare alla Lancia che, dopo aver creato la « Flavia 2000 », produce ora il nuovo modello con la quinta marcia. Mi sembra dunque veramente esagerato considerare tutti questi progetti alla stregua di quelli per case di abitazione. Comprendo che non si possa far pagare il contributo per ogni esemplare, ma ritengo che esso sia dovuto quando il progetto originario subisce trasformazioni tali che la sua immissione sul mercato comporta l'assunzione di una nuova denominazione.

Le stesse considerazioni valgono nel campo dell'utensileria, nella lavorazione del legno, ove esistono macchine che possono eseguire tre tipi di lavorazione e dopo un anno vengono immesse sul mercato completamente rinnovate ed ampliate, con un nuovo lancio pubblicitario essendo le modifiche apportate veramente sostanziali.

R O B B A . Desidero premettere che è ben lungi da me l'intenzione di procrastinare ancora l'approvazione di un disegno di legge che è desiderato da una benemerita categoria quale quella dei professionisti di cui ci stiamo occupando. Tuttavia, volendo spostare il criterio di applicazione del contributo dall'opera al progetto, si sovvertono completamente le basi finanziarie della legge. Comprendo pertanto le perplessità del Governo, di cui condivido la richiesta di un breve rinvio, giacchè si tratta di una questione assai seria che evidentemente non si può risolvere in modo affrettato.

V A L S E C C H I . Vorrei fare osservare che nel provvedimento in esame introduciamo criteri molto particolari e diversi rispetto a quelli vigenti per altre categorie. So d'altra parte che sarà fra poco in discussione al Senato un disegno di legge per l'istituzione della Cassa di previdenza per i periti industriali, una categoria quanto mai affine a quella degli ingegneri ed architetti, per la quale dovremo necessariamente adottare criteri analoghi.

Nè mi sento di approvare una norma che stabilisce che il contributo sia dovuto anche sulle opere e non solo sul progetto, giacchè il rapporto si stabilisce sempre sul progetto che l'azienda ordina e che deve essere in ogni caso retribuito indipendentemente dalla sua esecuzione.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Desidero dare una risposta al senatore Bonatti. Per quanto riguarda l'assistenza ma-

lattia direi che non facciamo altro che sostituire la forma facoltativa con una forma obbligatoria. Tuttavia, proprio perchè siamo in attesa dell'introduzione della riforma sanitaria e non vogliamo creare nuovi organismi, abbiamo stabilito che l'ente debba stipulare la convenzione con un ente già esistente nel settore dell'assicurazione malattia, ente che verrà meno il giorno in cui la sopraddetta riforma entrerà in vigore.

La logica della Cassa è che con un determinato afflusso di contribuzioni si possono garantire determinate prestazioni per gli assistiti; è chiaro dunque, che aumentando le contribuzioni alla Cassa — la quale fino al 1968 era stata attiva, ma il cui bilancio nel 1969 si è chiuso con 2 miliardi e mezzo in meno, *deficit* che nel 1970, considerata la crisi dell'edilizia di cui tanto si parla in questi giorni, è destinato ad aggravarsi ulteriormente —, si avrà conseguentemente un miglioramento delle prestazioni. Pertanto, in linea di massima mi dichiaro fin da ora d'accordo con l'ordine del giorno.

Fatte queste precisazioni, mi astengo dal proseguire. Vorrei solo dire al Sottosegretario che ci ha chiesto questo breve rinvio che non sarò certamente io, che faccio parte della maggioranza, a rifiutare un invito rivolto dal Sottosegretario. Desidero però chiarire che nella mia qualità di relatore non sono riuscito fino ad oggi a sapere qual è il pensiero del Ministero proponente su questo disegno di legge. Quando ho chiesto e ho insistito, mi è stato detto che era un disegno di legge sul quale si doveva meditare. Probabilmente perchè, quando Bosco era ministro del lavoro, aveva dei disegni di legge che dovevano modificarne altri precedenti. Adesso che è ministro del lavoro Donat-Cattin, ci si dice che certi disegni di legge sono inemendabili, per cui è meglio che si affossino; e poi, dopo, Dio provvede.

Considerato tutto questo ho preso la parola in sede di relazione alla tabella 15 del Bilancio del Ministero del lavoro; in questa tabella c'è scritto che il Ministero del lavoro tra l'altro ha fatto il suo dovere nei confronti di alcune categorie, presentando disegni di legge che giacciono da tempo all'esame del Senato e della Camera, e tra questi è citato il 171.

A questo punto devo rilevare che stiamo veramente facendo una politica di scaricabarile. Mi viene riferito che non più tardi di tre giorni fa, da parte del Ministro del lavoro, sarebbe stato inviato un telegramma al presidente della Cassa, nel quale si assicurava che il Ministero era favorevole e vedeva di buon occhio — essendo lui stesso proponente — l'approvazione della legge, ma che purtroppo gli organi parlamentari, « per i noti motivi », non riuscivano a portare avanti questo disegno di legge. È veramente un divertimento!

Quindi accetto di buon grado l'invito che l'onorevole Sottosegretario ci rivolge, con l'impegno però che alla prossima seduta si passi all'esame degli articoli. Io non ho interessi particolari, ma noi tutti abbiamo un unico interesse: quello di trattare con lo stesso metro tutti i cittadini.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio i signori senatori, e Torelli in particolare, per quello che hanno detto. Comunque devo precisare che non mi risulta che il Governo abbia mai ricevuto un solo emendamento, presentato da questo o da quel Gruppo, su questo disegno di legge.

Per quanto riguarda il retroscena giallo, comico o drammatico, che è stato richiamato con calore vivace e significante dal senatore Ricci, voglio dire che mi ero già scritto nei miei appunti, prima che il senatore parlasse, che si deve essere pronti assolutamente per giovedì primo luglio. Desidero quindi che si sappia che per me resta l'impegno preciso di rispondere in modo che si possa accogliere una esigenza così pressante, che non può eludersi per le more delle incertezze di questo o di quello.

P R E S I D E N T E . Se nessuno fa osservazioni riprenderemo la discussione nella prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private » (1616)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla disciplina del fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle aziende elettriche private ». Poichè il relatore alla Commissione, senatore Accili, ha già svolto precedentemente la sua relazione, dichiaro aperta la discussione generale.

P A L A Z Z E S C H I . Questo problema del riordino dei miglioramenti economici e normativi in favore dei dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private iscritti al fondo speciale di previdenza, si protrae ormai da troppo tempo, e credo non consenta divagazioni o discorsi dubbi, per non aggiungere alla perdita di tempo altra perdita di tempo.

Tutti voi sapete che siamo arrivati a questo disegno disegno di legge dopo lunghe trattative tra i sindacati dei lavoratori e i rappresentanti dell'ENEL e delle aziende elettriche private. Queste trattative portarono all'accordo sindacale del 7 novembre del 1969, il quale doveva evidentemente essere trasformato subito in una proposta di legge. Invece voi sapete che la categoria ha dovuto lottare non poco per arrivare al varo di questa proposta di legge. Vi è stato addirittura, successivamente a quell'accordo, uno sciopero della categoria il 22 dicembre del 1970, e finalmente, l'11 marzo 1971 il Ministro del lavoro, di concerto con quello del tesoro, presentò il disegno di legge che è ora davanti a noi. Molte delle clausole relative all'accordo sindacale sono state recepite nel disegno di legge, ma altre e importanti non sono state recepite, cosicchè si è andati, a mio avviso, in una direzione che non è quella socialmente avanzata di perseguire l'obiettivo di un trattamento equo tra le categorie. Si tratta per esempio dell'articolo 2, che abroga l'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 53 e rimanda la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi alle disposizioni dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, così come avevano sostenuto, in contrasto con le organizzazioni sindacali, i dirigenti dell'ENEL e delle aziende private. Con questa proposta si sono così favoriti i gradi direttivi più alti, e in genere dotati di innumerevoli indennità *ad personam*, che verrebbero in questa maniera a percepire pensioni che vanno oltre al mezzo milione al mese; e questo in seno a una categoria che su 21.116 pensionati a tutto il 31 dicembre 1969 ne ha 2.341 che godono di pensioni oscillanti tra le 20 e le 40 mila lire al mese, e 679 che godono di pensioni tra le 40 e le 60 mila lire.

Questa categoria, pur godendo di un trattamento migliore di quello dell'assicurazione generale obbligatoria, ha diritto a una giusta considerazione, anche se evidentemente non si devono superare certe misure. È perciò, a mio avviso, giusto tornare alle proposte delle organizzazioni sindacali, fatte proprie dal relatore, che prevedono una maggiorazione del 10 per cento della base retributiva soggetta a contribuzione.

Anche in merito alla questione relativa alla possibilità di trasferimento al fondo elettrico dei periodi di lavoro fatti valere nella assicurazione obbligatoria generale e che abbiano già dato luogo a pensione di vecchiaia mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato dal relatore. Mi dichiarò altresì favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Accili all'articolo 11, relativamente alla scala mobile, e all'articolo 19, relativo alla decorrenza.

Le proposte del relatore, a mio avviso, correggono per la maggior parte le carenze del disegno di legge, riportando il disposto alle intese intercorse con le organizzazioni sindacali. Credo però necessario sottolineare alcuni altri aspetti rimasti in sospeso. Il primo è relativo ai pensionati antecedenti al 1° gennaio 1969. A mio avviso, l'articolo 2 dovrebbe prevedere un aumento percentuale anche per queste pensioni. E ciò per quattro motivi: 1) la trattativa si è protratta per oltre cinque anni e dal 1966 non è stato ottenuto da questi pensionati alcun aumento;

2) la speciale riserva del fondo, realizzato con il versamento di due annualità sin dal 1965, ha oggi un attivo di 140 miliardi, che è il risultato anche di versamenti di molti lavoratori che sono andati in pensione prima del gennaio 1969; 3) c'è il precedente della legge 3 febbraio 1963, n. 53, che stabiliva l'aumento anche di pensioni in atto. D'altra parte l'accordo tiene conto dei miglioramenti ottenuti con altri provvedimenti di legge, quale la n. 903 del 1965, la n. 488 del 1968, la n. 153 del 1969; 4) all'atto della costituzione del fondo — mi pare nel 1956 — fu assicurato al personale un rapporto costante del 75 per cento con le retribuzioni in atto, mentre oggi questo rapporto, per quanto riguarda le vecchie pensioni, è sceso ad una media del 40 per cento.

Per questi motivi ritengo che sia necessario modificare l'articolo 2 — se possibile concordando un emendamento tra le varie forze politiche — nel senso di stabilire un aumento percentuale anche per le pensioni anteriori al 1° gennaio 1969.

L'altra modifica da apportare che suggerisco è più di ordine pratico e riguarda, all'articolo 11, la norma che prevede le variazioni alla misura delle pensioni, stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Ritengo che sarebbe preferibile, per motivi di snellezza procedurale, stabilire che dette variazioni vengano determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, come è previsto dall'articolo 19 della legge n. 153.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Così come ho già avuto occasione di dire, il disegno di legge recepisce sostanzialmente l'accordo sindacale del 7 novembre 1969 e le norme contenute nella legge n. 153. In ordine al lamentato ritardo, va precisato che esso non è certo dipeso dalla nostra Commissione, che si è premurata di chiedere, appena il provvedimento le è stato assegnato, la sede deliberante, richiesta che è stata prontamente accolta dalla Presidenza del Senato. Perdite di tempo, quindi, non vi sono state, ma credo anzi si possa affermare che siamo andati avanti celermente.

Le contraddizioni cui faceva riferimento il senatore Palazzeschi sono state notate anche da me ed è questo il motivo per il quale mi sono permesso di presentare alcuni emendamenti. Ritengo pertanto che piuttosto che insistere ora su un discorso di carattere generale, il quale ci porterebbe a perdere ulteriore tempo, sia il caso di passare all'esame degli articoli, anche perchè su ciascuno di essi — e ben lo sa il Sottosegretario Rampa per aver vissuto questa vicenda da tanto tempo — non potrà non accendersi una discussione, essendo la materia posta alla nostra attenzione quanto mai scabrosa e difficile.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono lieto che il disegno di legge sia stato così prontamente posto all'ordine del giorno della Commissione e ringrazio il senatore Accili dell'impegnata relazione che ha permesso anche di chiarire alcuni aspetti sui quali, per la verità, si era già svolto un larghissimo dibattito a livello di Ministero del lavoro durante le molteplici riunioni con le organizzazioni sindacali. Voglio sperare che la discussione sugli emendamenti possa condurre a decisioni che accostino il testo definitivo a quello che il Ministero aveva approntato e che è stato successivamente modificato in seguito alle osservazioni motivate da parte del dicastero del tesoro. Credo anzi che sugli emendamenti preannunciati — per lo meno su quelli finora a nostra conoscenza — non vi sarà sostanziale dissenso a meno che non intervengano ulteriori chiarimenti da parte degli onorevoli commissari.

Gradirei poi conoscere anche le eventuali altre proposte di modifica proprio perchè la materia in oggetto è del tutto tecnica; non solo, ma l'esperienza delle trattative con i sindacati ci insegna — come ha rilevato lo stesso relatore — che modificando anche una sola parola si finisce spesso per porre in moto una serie di interessi a spirale di questa o quella categoria.

Debbo poi convenire che può anche essere vero — come ha rilevato il senatore Palazzeschi — che è trascorso un certo tempo dal momento degli accordi, nè sarà il

Ministero del lavoro a negare che gli stessi sono stati raggiunti attraverso una lotta ed un'azione democratica di una categoria la quale non si esaurisce certamente nei 40 o nei 1.600 casi qui esternati, ma che, essendo composta da oltre centomila dipendenti, può offrire dati statistici assai diversi da quelli finora richiamati. Il senatore Palazzeschi ha così ha così citato alcune cifre indubbiamente rilevanti ma limitate rispetto al complesso della categoria in questione la quale peraltro, come tutti sanno, non è certo tra quelle che presentano bisogni assolutamente emergenti rispetto ad altre se non a tutte le altre categorie di lavoratori. Con ciò non vogliamo negare il diritto dei dipendenti dell'ENEL ad autotutelarsi e a raggiungere obiettivi sempre più significativi sul piano sociale e previdenziale; vorremmo invece accogliere almeno in linea di principio la richiesta che è stata avanzata, salvo poi ad entrare nel merito del problema per quei particolari settori che si trovano nelle condizioni denunciate.

D'altra parte, il disegno di legge è stato il risultato non soltanto dell'iniziativa dei sindacati ma anche di una pronta messa a disposizione del Ministero del lavoro che, pur faticosamente, si è intrattenuto innumerevoli volte con le categorie stesse per la formulazione di un idoneo provvedimento. Provvedimento che, per la verità, nella primitiva stesura rispondeva alla generalità delle richieste avanzate.

Direi di più: alcune delle decisioni (come quella riguardante il famoso 10 per cento convenzionale di aumento) sono state prese autonomamente dal Ministero del lavoro, secondo una scelta che aveva un suo significato politico. Evidentemente in questo momento io non posso ignorare che non rappresento soltanto il Ministero del lavoro, ma il Governo nella sua collegialità; non posso, quindi, disattendere una decisione che è del Governo e che è qui espressa in concreto dal disegno di legge in esame. Ma poichè il Senato e la Commissione sono sovrani nella loro valutazione, potranno evidentemente apportarvi quelle modifiche atte, se non a ripristinare il testo degli accordi, a migliorare quello in oggetto rispetto ad esigenze che fossero state disattese, o solo parzialmente soddisfatte o magari accolte in forma eccessiva in ragione di criteri generali ma con risultati che sono poi stati indicati dai senatori come negativi, anzichè positivi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

(*Sistema di finanziamento e riserva del Fondo*)

Il fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, è pari all'importo di una annualità delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.

L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima determinazione, pari all'importo di una annualità di pension iin corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1968.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Retribuzione contributiva*)

A decorrere dal 1° gennaio 1969, per gli elementi della retribuzione da assoggettare a contributo in favore del Fondo si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

Il relatore alla Commissione, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, la retribuzione soggetta a contributo è costituita:

A — dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;

B — dall'indennità di contingenza;

C — dagli aumenti per anzianità;

D — dalla tredicesima e dalla quattordicesima mensilità;

E — da un'aliquota pari al 10 per cento della somma degli elementi compresi sotto le lettere da *A* a *D* considerata in via forfettaria in sostituzione delle varie altre indennità vigenti nel settore elettrico e non comprese nel presente articolo.

Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio ».

Il senatore Palazzeschi ha presentato, all'articolo 2, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le pensioni in godimento al 30 dicembre 1968 sono aumentate dell'8 per cento ».

Ritengo però che quest'emendamento potrebbe trovare più giusta collocazione all'articolo 13.

P A L A Z Z E S C H I . Ritengo giusta l'osservazione dell'onorevole Presidente. Ritiro pertanto l'emendamento, che presenterò in sede di discussione dell'articolo 13.

C O P P O . Richiamo l'attenzione della Commissione sull'inopportunità di derogare ad una norma di carattere generale, stabilita con la legge n. 153, quale la limitazione prevista nell'emendamento presentato dal relatore delle voci della retribuzione soggette a contributo.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Vi è anche un problema di ordine finanziario che va tenuto presente. Se accettassimo il principio generale stabilito nell'articolo 24 della legge n. 153, l'ENEL sarebbe costretto a fare affluire nel fondo speciale il 28 12 per cento della retribuzione. Finiremmo inoltre col creare sperequazioni e disordine mentre l'emendamento creerebbe un clima di serenità all'interno della categoria.

L'osservazione del senatore Coppo è indubbiamente esatta, ma non si può non tener conto delle conseguenze che l'applicazione del disposto della legge n. 153 determinerebbe.

Desidero modificare l'emendamento all'articolo 2 da me presentato e ora letto dal Presidente: all'ultimo comma, le parole: « che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio » devono intendersi sostituite dalle altre: « che sarebbe stata soggetto a contributo se il lavoratore avesse prestato normale servizio ».

R O B B A . Con questa proposta del 10 per cento forfetario si viene a stabilire — involontariamente, ritengo — nell'erogazione di queste pensioni un principio di appiattimento, che io, dal mio punto di vista politico, evidentemente non posso accettare. Io ritengo che si debba sostituire questa proposta con un'altra proposta che tenga maggiormente conto della diversità delle retribuzioni e dei contributi delle diverse categorie di lavoratori.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* L'alternativo cui si riferisce il senatore Robba è la legge n. 153, con tutti gli inconvenienti che sono connessi a tale legge. Non è che esistano altre alternative.

Ripeto, qui non si tratta di appiattire le pensioni; anzi, credo che in questo settore avvenga il contrario, poichè si tratta di una gestione autonoma, di un fondo speciale come questo, che già — bisogna avere il coraggio di dirlo — costituisce un privilegio rispetto alle altre categorie. Il fatto più grosso, direi più macroscopico, è che la condizione degli elettrici è una condizione di tutto privilegio rispetto a quelle delle altre categorie di lavoratori e quando facciamo un discorso generale in ordine a questo problema, tale elemento, secondo me importante, lo dobbiamo tenere in considerazione. I dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private sono dei privilegiati nella retribuzione e sono dei privilegiati nel trattamento pensionistico; per cui la pensione di un dipendente del settore elettrico fa invidia a troppe categorie, così come fa invidia la sua retribuzione mensile. Questa è già un fatto grave: e a questo fatto grave an-

diamo ad aggiungerne un altro ancora più grave, quello di una sperequazione all'interno, che andrebbe ad accrescersi notevolmente? Chi porrebbe poi freno a questa « pioggia »? Anche perchè esiste la possibilità, prevista dalla legge, che ciascuno si scelga le indennità che vuole: per esempio, l'indennità di mensa, l'indennità che deriva dallo stabile che bisogna mettere a disposizione, l'indennità di produzione, eccetera. Sono oltre cinquanta le voci di indennità speciali e, quindi, la scelta è affidata propria al buon umore del dipendente. È da considerare che per la pensione si prende in considerazione non l'ultimo triennio di retribuzioni ma solo gli ultimi sei mesi.

Pertanto io ritengo che non possa essere accettato quel principio, perchè creerebbe un'ulteriore frana all'interno del sistema di trattamento pensionistico.

C O P P O . Quella del collega Robba è una preoccupazione naturale; ma la mia preoccupazione è che, avendo noi, nella legge generale, stabilito il principio che tutto fosse soggetto a contributo agli effetti della pensione, quando in una nuova legge fissiamo delle voce retributive non pensionabili, ricominciamo inevitabilmente la spirale che porterà ad una nuova legge, giacchè per poter rendere pensionabile una nuova voce retributiva bisogna fare una legge.

A C C I L I , *relatore alla Commissione.* Così come è stata fatta per i telefonici.

C O P P O . Ma noi vogliamo evitare che continui questa storia incredibile, in cui certe categorie si fanno dare prima una certa sistemazione, poi si fanno concedere una indennità particolare non pensionabile, quindi fanno in modo che diventi pensionabile anche quella, e si continua ad andare avanti così. Cioè, è il principio generale che si vulnera ogni volta che questo succede. Fin infatti abbiamo stabilito il principio che la gobalità della retribuzione sia soggetta a contributo ai fini della pensione; e adesso ricominciamo a distinguere le voci che sono soggette a contributo dalle altre voce, che qui non si dicono ma che evidentemente non sono soggette a contributo e quindi non sono pensionabili! È questo che mi trova contrario, non il fatto del periodo dei sei mesi. Il problema della retribuzione globale l'abbiamo discusso per anni e anni e solo dopo una storia di venti anni siamo riusciti ad affermare il principio generale, che ora verrebbe di nuovo messo in discussione.

P A L A Z Z E S C H I . Qui si discute di un principio, ma non si vuol tener conto che questo principio si deve rapportarlo a due situazioni profondamente diverse. Il principio che discende dalla legge generale n. 153 evidentemente è giusto, perchè la retribuzione nei settori soggetti a quel tipo di assicurazione era così misera che occorreva sostenere e difendere tutto quello che rappresentava la paga, fino ai vari accessori; qui invece abbiamo una categoria che ha una miriade di voci aggiuntive e quindi, applicando lo stesso principio ad una situazione profondamente diversa, invece di andare verso la giustizia, si crea una ingiustizia. È il sindacato che dice queste cose: perchè noi ci dobbiamo preoccupare tanto, contrariamente a quanto sostiene lo stesso sindacato, che evidentemente esiste per difendere i lavoratori?

C O P P O . Ma non è che quello che dice il sindacato degli elettrici sia vangelo.

R I C C I . Signor Presidente, ci troviamo di fronte a due tesi ugualmente rispettabili. Da una parte esiste una particolare situazione, per cui praticamente un dipendente di un'impresa elettrica (prendiamo il caso di un lavoratore, non quello di un dirigente) può arrivare a 600-700 mila lire mensili di trattamento economico effettivo, di cui 150.000 circa rappresentano la retribuzione base e tutto il resto è costituito da una serie di voci che, come abbiamo avuto occasione di vedere in una busta paga, possono arrivare ad essere 46, 47 o 48; dall'altra parte però esiste l'articolo 12 della legge n. 153, che — come giustamente ha detto il collega Coppo — ha inteso porre una disciplina in questo campo, cioè con essa il legislatore ha voluto evitare che, aumentando il tratta-

mento complessivo attraverso forme particolari di incentivazione, si sostituisse, in parte, con queste, la retribuzione, sottraendosi così all'obbligo contributivo. Peraltro nell'articolo 12 della legge n. 153 si dice espressamente che l'elenco degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione ha carattre tassativo; quindi, questo è un principio generale dal quale non potremmo derogare.

La preoccupazione del senatore Accili è che negli ultimi mesi della vita lavorativa, incrementando ulteriormente le voci aggiuntive, questi dipendenti si assicurino un trattamento pensionistico di gran lunga superiore a quello che corrisponde alla media della vita lavorativa. Però noi nella legge n. 153 abbiamo dovuto introdurre un congegno: infatti, nella presunzione che dopo una certa anzianità di vita lavorativa il lavoratore abbia acquisito un trattamento economico più elevato negli ultimi anni o nella presunzione che gli ultimi anni possano essere, invece, anni di minore gettito retributivo in quanto le capacità lavorative si presentano diminuite, noi abbiamo stabilito — dovendosi fare riferimento ad un arco di tempo più lungo — che la pensione si calcola sulla base della retribuzione media risultante dalle contribuzioni più alte degli ultimi tre o cinque anni. Quindi questa preoccupazione di garantire il migliore trattamento pensionistico c'è stata.

Ed allora, non mi pare che si possa tener conto della considerazione che all'ultimo momento possano venire introdotte nuove voci aggiuntive: anzitutto è da tener presente che queste devono essere frutto di contrattazione; e poi. quelle che sono ormai state contrattate rappresentano già la retribuzione. Non è possibile che uno, avendo un guadagno di 400.000 lire al mese, si veda poi calcolare la pensione su 200.000 lire mensili. Così arriviamo ai fenomeni di sottoccupazione, di occupazione di straforo e di sottosalario, perchè, naturalmente, chi è abituato ad un certo tipo di retribuzione, si trova a disagio quando va in pensione con un trattamento molto modesto. Non so come possiamo venir fuori da questo problema· io mi rendo conto che noi commettiamo una ingiustizia nei confronti delle altre categorie di lavoratori preoccupandoci di un trattamento obiettivamente già molto alto; però secondo me, qualunque siano le conseguenze, noi dobbiamo mantenere il principio fondamentale per cui a parità di reddito da lavoro complessivo deve far riscontro un trattamento di pensione corrispondente.

P R E S I D E N T E . Si dimentica però che c'è una diversità: la legge n. 153 considera il periodo degli ultimi cinque anni, mentre qui si parla degli ultimi sei mesi; inoltre è da tener presente che si tratta di un fondo speciale.

R I C C I . Stabiliamo lo stesso principio.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Io immaginavo che la discussione su questo punto sarebbe stata tanto problematica quanto lo è stata in sede di incontro con le organizzazioni sindacali, oltre che fra il Ministero del lavoro e il Ministero del tesoro in sede di redazione finale di questo disegno di legge. In verità, sono argomenti che sono stati approfonditi nelle varie sedi, senza peraltro giungere ad una conclusione che fosse unanime; tanto che, mentre il testo proposto dal Ministero del lavoro era, se non identico, molto simile all'emendamento ora presentato, il testo definitivo richiama il principio della legge n. 153, che ha posto ordine nel *caos* che evidentemente c'era e che era tendenzialmente destinato ad aumentare, anzichè a ridursi, sotto una certa spinta.

È indubbio che l'articolo 2 del disegno di legge, così come è formulato nel testo del Governo, è rispettoso delle scelte che il Parlamento ha fatte; tuttavia non posso nascondere che le ossercazioni del senatore Accili sono state fatte anche dagli stessi sindacati. Convengo che ciò che questi dicono non è vangelo: è estremamente importante, ma niente più. In questo caso specifico però devo dire che, secondo me, per quello che ho acquisito i sindacati non erano tanto preoccupati di ciò che potrebbe avvenire in futuro, prima dei sei mesi, perchè in verità un certo riordinamento normativo ed eco-

nomico è stato apportato con l'ultimo contratto di lavoro, anche nel rispetto necessario di molte delle voci che prima invece erano del tutto discrezionali, cioè erano lasciate a discrezione di certi settori dirigenziali dell'ENEL e anche — prima che l'ENEL fosse — delle società private, che avevano precostituito una posizione che poi il singolo dipendente si era portato con sè, evidentemente.

Sono rimasto assai impressionato dalla denuncia invece fatta dai sindacati circa il rischio di vedere entrare nel computo del trattamento pensionistico molte voci degli ultimi sei mesi che a loro giudizio — un giudizio scarsamente contrastato, per la verità, dagli esponenti di altri settori dell'ENEL, anche se osservazioni in contrario vi sono state — avrebbero operato una discriminazione di fatto tra i vari settori, categorie, distretti, eccetera. Proprio per sbloccare una situazione tanto difficile, proponemmo come Ministero del lavoro una soluzione che non piaceva del tutto nè ai sindacati nè alla controparte, ma che poteva rappresentare uno strumento correttivo. Si verificava, infatti, che il settore dirigente e quanti avevano goduto di determinate indennità, premi o altre facilitazioni, chiedevano l'applicazione *sic et simpliciter* della legge n. 153 o, in seconda istanza, la valutazione di un certo numero di indennità. I sindacati, invece, sostenevano unanimemente all'incirca questo testo ma restringendolo forse ancora di più o, in taluni casi, ampliandolo. Noi cercammo allora di proporre questo famoso 10 per cento che, se rappresentava forse un appiattimento rispetto alla tesi iniziale, costituiva indubiamente un correttivo lievitante nei confronti della tesi dei sindacati. Su tale 10 per cento, ad ogni modo, vi fu ad un certo punto una decisione autonoma del Ministero del lavoro che formulò il testo della norma indipendentemente dal consenso dei sindacati e della dirigenza dell'ENEL.

Se ora dovessi dare un giudizio personale, per quello che possa contare, dovrei dire che tale formulazione riuscirebbe a correggere talune storture; occorrerebbe però essere in grado di evitare che essa, riferendosi ad una situazione di fatto, possa essere invocata come un principio che rimetta in discussione la conquista già compiuta con la legge n. 153, divenendo quindi una specie di incentivazione a modificare un dato estremamente importante. In altri termini, c'è forse il rischio che, approvando la norma in astratto rispetto al caso concreto, si possano creare preoccupazioni per il futuro qualora il legislatore giungesse a codificare una scelta che invece dovrebbe essere del tutto cintingente e legata alla particolare condizione.

Per quanto riguarda un giudizio ufficiale del Governo — ed è l'unico che importi — dichiaro che c'è un testo concordato in Consiglio dei ministri; è chiaro, quindi, che in tal senso io non posso non richiamare su di esso la considerazione dei commissari, riconoscendo ovviamente che gli stessi possono decidere secondo il loro parere del tutto autonomo.

C O P P O . Dopo le dichiarazioni fatte dal sottosegretario Rampa che ci ha fornito gli opportuni chiarimenti, debbo dire che mi sembra curioso che per poter dare luogo ad un minimo di parificazione di trattamento si debba procedere ad una « tosatura ». Un simile metodo, per la verità, non mi pare il migliore.

Nel caso specifico, se vogliamo tentare di uscire dall'*impasse*, dobbiamo cercare di rimanere nell'ambito dell'articolo 12 della legge n. 153 il quale dispone che « per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi retenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro », ed enumera quindi quali sono le somme escluse dalla retribuzione. A me sembra, dunque, che turberebbe meno la logica del sistema se inserissimo nel testo in esame una norma che disponga per questa particolare categoria l'esclusione di certe voci.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la proposta del senatore Coppo presenti obiettive difficoltà giacchè dovremmo operare una

cernita nel ginepraio di ben 46 indennità particolari.

V I G N O L A . Il senatore Coppo era partito dalla considerazione circa l'impossibilità di derogare alla norma generale. Tuttavia, nel momento in cui lui stesso propone una deroga, si può evidentemente accettare anche il testo proposto dal relatore.

C O P P O . No; la differenza fra la legge precedente e questa è che la prima prevedeva delle voci sostitutive: noi ora le abbiamo annullate, stabilendo però delle eccezioni.

Io sto in questa logica. Cioè, se per gli elettrici si istituisce una nuova indennità, questa non può essere una eccezione. In altri termini, gli elettrici devono sapere che, se creano una nuova voce, questa è soggetta a contributo ed è anche pensionabile; di modo che non possano giocare con questa formula per farsi dare altre indennità senza che siano soggette a contributi.

Io propongo all'articolo 2 un emendamento tendente ad aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Sono tuttavia escluse le indennità e i compensi particolari previsti all'atto di entrata in vigore della presente legge, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 10 per cento della retribuzione, costituita dal minimo dello stipendio o paga, dall'indennità di contingenza, dagli aumenti di anzianità, dalla tredicesima e quattordicesima mensilità ».

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Coppo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo*)

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:

1) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione, i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ove non siano stati già riconosciuti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o in altra forma sostitutiva di essa o in altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione dell'assicurazione suddetta, o che comunque non siano stati già riconosciuti al Fondo per altro titolo;

2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni, i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali. In questo caso il contributo dovuto al Fondo è calcolato sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa, e deve essere ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente secondo le rispettive percentuali in vigore per il personale in attività di servizio.

Per l'esercizio della facoltà di cui al precedente punto 2), l'interessato è tenuto a presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il termine di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza o dalla data dell'inizio del periodo di aspettativa,

se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo possa far valere nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione stessa, con esclusione dei periodi che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia nonchè quelli coperti da contribuzione per apprendisti, sono obbligatoriamente considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

I riconoscimenti dei periodi indicati al punto 1) del primo comma e quelli di cui al terzo comma del presente articolo comportano:

a) il trasferimento, dall'assicurazione generale obbligatoria al Fondo, dei contributi zase ed integrativi relativi ai periodi stessi;

b) il recupero, da parte del Fondo, secondo le norme di cui all'articolo 35 della legge 31 marzo 1956, n. 293, delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito nell'assicurazione generale obbligatoria;

c) la restituzione al Fondo, da parte dell'interessato, dell'importo dell'indennità *una tantum*, maggiorata degli interessi legali, percepita ai sensi degli articoli 27, o 30, della legge 31 marzo 1956, n. 293, oppure dagli articoli 12 o 15 della preesnte legge.

A questo articolo è stato preesntato dal senatore Accili un emendamento tendente a sostituire il testo del punto 2) con il seguente:

« 2) Ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;

b) i periodi durante i quali l'iscritto al Fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali. In questo caso il contributo al Fondo è calcolato sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore in servizio, di categoria e di anzianità pari a quelle che l'interessato aveva al momento dell'inizio dell'aspettativa, e deve essere ripartito tra il datore di lavoro e il lavoratore dipendente secondo le rispettive percentuali in vigore per il personale in attività di servizio ».

Conseguentemente, per un riferimento tecnico alla modifica suggerita per il punto 3), il relatore propone anche di sopprimere alla ottava riga del terzo comma dell'articolo 3 le parole: « che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia nonchè quelli », e di sostituire le parole delle prime quattro righe del quarto comma dell'articolo 3 con le seguenti:

« I riconoscimenti dei periodi indicati al punto 1) e 2 *sub a*) del primo comma e quelli di cui al terzo comma del presente articolo comportano: ».

R I C C I . Dichiaro che voterò a favore di questo articolo, nonchè degli emendamenti che sono stati proposti dal senatore Accili, solo per solidarietà di maggioranza, trattandosi di un disegno di legge governativo; non senza aver fatto preesnte però che io non condivido la logica di questo disegno di legge, che estende ai lavoratori di un Fondo speciale sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria tutti i benefici dell'assicurazione obbligatoria medesima. Quei benefici noi li abbiamo stabiliti tenendo conto della situazione della particolare categoria dei destinatari, che era quella a trattamento più basso, che volevamo in qualche misura migliorare. Questo disegno di legge invece mira a dare a co-

loro i quali si sono costituiti un Fondo speciale sostitutivo (e che quindi non ha niente a che fare con l'assicurazione obbligatoria) i miglioramenti dati dall'assicurazione generale obbligatoria.

A questo punto, si sarebbe dovuto porre un'altra alternativa: dire cioè a questi dipendenti che, se vogliono il trattamento dell'assicurazione generale obbligatorio, bisogna sopprimere il Fondo di previdenza e rientrare nell'assicurazione generale obbligatoria. Siccome si tratta di un disegno di legge governativo, rimanga scritto a verbale che io non condivido questa legge e che voterò a favore di essa solamente per disciplina.

P R E S I D E N T E . Vorrei far osservare agli onorevoli commissari che il punto 2), anche nel testo sostitutivo proposto dal relatore, mi pare sia in contrasto con lo « statuto dei lavoratori » approvato un anno fa.

L'articolo 31 dello « statuto dei lavoratori », infatti, recita:

(*Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali*).

« I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere ocllocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa ».

In particolare il terzo comma dell'articolo 31 dello « statuto », da leggere intendendo una virgola dopo le parole « misura della pensione », pone a carico dell'INPS e degli altri fondi o come da contribuzione afferente periodi di aspettativa.

Quindi, io direi di fare riferimento *sic et simpliciter* all'articolo 31 dello « statuto dei lavoratori », cioè della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Pertanto propongo un sub-emendamento, tendente a sosttiuire il punto *b*) dell'emendamento preesntato dal relatore con il seguente:

«*b*) i periodi durante i quali l'iscritto al fondo è collocato in aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico del Fondo stesso ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ».

V A L S E C C H I . In questo caso però si tratta di una categoria particolare, in particolari condizioni. Si potrebbe quindi benissimo stabilire una deroga alla normativa generale.

C O P P O . Non esiste all'Enel un sindacalista, che non abbia il suo stipendio. Quindi in pratica il problema non si pone.

P R E S I D E N T E . Lo statuto dei lavoratori non riguarda una particolare categoria, ma tutti i lavoratori. Quindi è precettivo per tutte le categorie. Invece la legge n. 153 è precettiva unicamente per i pensionati dell'INPS e solo orientativa per gli altri lavoratori.

Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il sub-emendamento da me presentato all'emendamento proposto dal relatore al punto 2), del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore al punto 2) quale risulta con il subemendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo, al quarto comma, delle parole « che abbiano dato luogo a pensione di vecchiaia nonchè quelli », presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo periodo del quarto comma, proposto dal relatore, del quale ho già dato lettura

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con le modifiche testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo*)

All'iscritto al Fondo è data facoltà di riscattare, con onere a proprio carico e secondo le norme e le modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, numero 153:

a) il periodo del corso legale di laurea;

b) i periodi relativi a corsi professionali di addestramento svolti dall'Enel o da imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, ovvero ancora da imprese private che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che saranno trasferite all'Enel, nonchè i periodi relativi a corsi professionali svolti da imprese elettriche private;

c) i periodi relativi ad attività svolta dall'iscritto come diretto esecutore di un contratto di opera stipulato con l'Enel o con imprese che ad esso ente siano state o saranno trasferite, oppure con imprese che siano state assorbite da altre successivamente trasferite o che verrano trasferite all'Enel, nonchè con imprese elettriche private.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Prestazioni del Fondo*)

In caso di cessazione dal servizio o di morte, l'iscritto o i superstiti hanno rispettivamente diritto:

a) ad una pensione di invalidità, dopo almeno cinque anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se l'invalidità sia dovuta a causa di servizio;

b) ad una pensione di vecchiaia, dopo almeno quindici anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessantacinque anni di età, se uomo, o sessanta anni di età, se donna;

c) ad una pensione anticipata di vecchiaia, dopo almeno venti anni di contribuzione, quando l'iscritto abbia compiuto sessanta anni di età, se uomo, o cinquantacinque anni di età, se donna;

d) ad una pensione di anzianità, dopo almeno trentacinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'età;

e) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte di pensionato o di iscritto che abbia almeno cinque anni di contribuzione, ovvero qualunque anzianità contributiva se la morte sia dovuta a causa di servizio;

f) ad un'indennità una volta tanto, quando l'iscritto cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ed abbia almeno tre anni di contribuzione al Fondo, ovvero un anno se riconosciuto invalido non per causa di servizio;

g) ad un'indennità una volta tanto in caso di morte dell'iscritto, dopo almeno un anno di contribuzione senza che sia maturato il diritto contemplato sotto la precedente lettera *e*).

Per il conseguimento del diritto a pensione o all'indennità e per il rispettivo computo, la frazione dell'ultimo anno di contribuzione si arrotonda ad un anno intero e precisamente per eccesso se la contribuzione stessa sia pari o superiore a sei mesi, pe rdifetto se sia inferiore.

Al fine del diritto a pensione, il passaggio alla categoria dei dirigenti è equiparato alla cessazione dal servizio.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Pensione per i lavoratori in miniera*)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'età prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere *b*) e *c*) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:

1) abbiano una anzianità contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;

2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età;

3) siano stati addetti, anche se con discontinuità, a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.

Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, è determinato in base all'anzianità contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di età dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Pensione diretta - Criteri di calcolo*)

L'ammontare annuo della pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale è stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque.

La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliando gli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale è stato versato il contributo al Fondo.

La pensione è maggiorata per il coniuge e per i figli minori, studenti o inabili secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per quanto riguarda sia i requisiti soggettivi che la misura.

In caso di invalidità per causa di servizio, la relativa pensione, qualunque sia l'anzianità contributiva, non potrà essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale è stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo:

a) 80 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado pari o inferiore al 90 per cento;

b) 100 per cento della retribuzione nel caso d'invalidità di grado superiore al 90 per cento.

Nel caso d'invalidità non dipendente da causa di servizio, la relativa pensione non può essere inferiore al 40 per cento della retribuzione pensionabile, di cui al secondo comma del presente articolo, sempre che la causa determinante lo stato d'invalidità sia sopravvenuta dopo la data d'inizio del rapporto che ha dato titolo all'iscrizione al Fondo.

L'iscritto con almeno venti anni di anzianità contributiva, che cessi dal servizio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomo, o del sessantesimo, se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del sessantesimo o del cinquantacinquesimo anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di vecchiaia.

Ogni anno di contribuzione oltre il trentacinquesimo, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, se uomo, o del cinquantacinquesimo, se donna, dà diritto ad una maggiorazione della pensione in ragione dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento.

L'iscritto che cessi dal servizio con almeno trentacinque anni di contribuzione al Fondo ha diritto, indipendentemente dalla età, alla pensione di anzianità.

La pensione di cui al precedente comma non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nel caso d'inizio

di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la pensione è sospesa. Essa è ripristinata alla cessazione del nuovo rapporto di lavoro, nella misura in atto al momento della sospensione, restando salve le rivalutazioni derivanti da eventuali variazioni intervenute, durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 11 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Invalidità ordinaria - Invalidità o morte per causa di servizio*)

Si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che perciò cessi dal servizio, purchè la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale.

Lo stato di invalidità deve risultare da un certificato medico; a tal fine può essere predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario.

L'Istituto può disporre dell'accertamento dell'invalidità per mezzo di medici di sua fiducia.

L'iscritto, anche in costanza di rapporto di lavoro, può chiedere che sia accertato il suo stato d'invalidità e può ugualmente constatare, nei modi previsti dai commi seguenti, l'esito di tale accertamento.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità ordinaria, o della inabilità dei familiari, è definita da un collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'interessato ed il terzo scelto di comune accordo a cura dei due, o, in caso di disaccordo, dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza.

In tali casi l'accertamento del collegio ha carattere di atto definitivo.

L'invalidità o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando risultino in rapporto causale diretto con le finalità del servizio.

La decisione dei ricorsi amministrativi relativi al riconoscimento della dipendenza dell'invalidità o della morte da causa di servizio è di competenza del comitato amministratore del Fondo. A questo fine, il comitato può avvalersi del parere, non vincolante, del collegio medico, costituito nella composizione prevista al comma quinto del presente articolo.

Ogni contestazione o ricorso di cui ai precedenti commi, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalle norme per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in tema di ricorsi ad essa relativi.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Pensione ai superstiti*)

In caso di morte di pensionato o di iscritto al Fondo, che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 5, lettera *e*), della presente legge, si applicano ai superstiti, salvo quanto disposto dal comma seguente, le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, sia per quanto concerne i requisiti richiesti per l'acquisizione, la sospensione e la perdita del diritto a pensione, sia per quanto concerne il nucleo familiare, sia per quanto si riferisce alle aliquote della pensione loro spettante da applicarsi alla pensione diretta già corrisposta al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto al Fondo i nrelazione all'anzianità contributiva maturata fino al momento del decesso.

Qualora non vi siano nè il coniuge nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai sessantacinque anni, che non siano già titolari di pensione diretta; in mancanza anche di genitori, la pensione spetta ai fratelli o sorelle superstiti permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, e che siano da considerarsi a carico in quanto il pensionato o l'iscritto, al momento del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Pensioni minime*)

L'ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia non può essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia.

L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non può essere inferiore a lire 390 mila annue.

In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non può essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.

(*È approvato*).

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI